



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 209 del 09/02/2022

**NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI
BONIFICA.**

Firmato da: Maurizio Petracca

NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

Finalità

1. La Regione, in adesione ai principi europei di prevenzione, partecipazione e sussidiarietà nonché ai principi fondamentali delle leggi dello Stato, promuove e attua attraverso i Consorzi di bonifica, la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.
2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei Consorzi di bonifica e introduce una disciplina del settore conforme ai principi contenuti nel D.Lgs. 152/2006, all'art. 27 del D.Lgs. 248/2007 convertito in L. 31/2008 ed al conseguente Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 e disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale, dei piani di sviluppo rurale e dei piani nazionali interessanti lo specifico settore.
3. La presente legge è altresì finalizzata al riordino territoriale dei comprensori di bonifica, secondo quanto previsto al successivo art. 2, alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi.

ART. 2

Ridelimitazione comprensori di bonifica

1. La Giunta regionale, nell'ipotesi in cui per motivi tecnico-idrografici ravvisi l'esigenza di una modifica della delimitazione dei comprensori di bonifica attualmente vigente, predispone, sentite le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano regionale ed i Consorzi, apposite articolate proposte per il Consiglio regionale cui compete adottare i relativi provvedimenti.
2. La proposta della Giunta di cui al precedente comma deve tener conto che i comprensori devono essere definiti solo ed esclusivamente sulla base di unità idrografiche omogenee sia per la difesa del suolo che per la gestione delle acque.
3. Qualora dalla proposta di cui al precedente comma derivi una diversa delimitazione dei perimetri del comprensorio di bonifica di singoli Consorzi, la Giunta regionale, sentite le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nell'ambito regionale ed i consorzi, propone al Consiglio regionale anche la nuova delimitazione dei perimetri dei comprensori dei Consorzi interessati e la fusione dei Consorzi operanti sullo stesso comprensorio con la istituzione di un unico Consorzio di bonifica ai sensi di quanto previsto al successivo art 33. Il Consiglio regionale adotta il provvedimento definitivo dopo aver acquisito il parere della competente Commissione consiliare permanente.
4. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al presente articolo assolve agli adempimenti di cui alla legge 241/1990 e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'art. 58 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.

ART. 3**Ambiti territoriali dei Consorzi di bonifica**

1. Su ciascun comprensorio di bonifica, come delimitato ai sensi del precedente art. 2, opera un Consorzio di bonifica.
2. Fino all'entrata in vigore della ridelimitazione di cui al precedente art. 2, permangono i confini territoriali ed operativi dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II
ATTIVITÀ DI BONIFICA. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI,
REALIZZAZIONE E GESTIONE

ART. 4

Attività di bonifica e difesa del suolo

1. L'attività di bonifica disciplinata dalla presente legge consiste in un complesso di azioni e di interventi finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla provvista, utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo ed alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.
2. Ai fini della presente legge sono pertanto da considerare azioni di bonifica quel complesso di attività, da realizzarsi nei comprensori di bonifica, dirette, fra l'altro:
 - a) alla regimentazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere pubbliche di bonifica e le opere private obbligatorie;
 - b) alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla regimentazione delle acque di monte ed allo scolo delle acque in eccesso per ridurre il rischio idraulico agli immobili e per salvaguardare l'integrità del territorio di competenza, attraverso il reticolo di bonifica;
 - c) alla provvista, alla razionale utilizzazione e distribuzione delle risorse idriche per fini produttivi ed ambientali, con specifico riguardo all'irrigazione, all'esercizio degli acquedotti rurali ed alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.

ART. 5

Piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica i Consorzi di bonifica predispongono il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio che, in coerenza con la L.R.n.13 del 13.10.2008, nonché con gli strumenti vigenti di programmazione regionale e con i vigenti Piani di bacino, prevede:
 - a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente;
 - b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle finalità previste alla lettera a).
2. Il Piano è predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso ai Comuni e all'Autorità di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che possono formulare osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.
3. Il Consorzio esamina le osservazioni e le proposte di modifiche previste dal comma 2 nei successivi trenta giorni dalla data del ricevimento e, se ritenute meritevoli di accoglimento, provvede ad adeguare il Piano. Il Consorzio trascorso il predetto termine di trenta giorni trasmette il Piano, unitamente alle motivazioni addotte per le osservazioni eventualmente non accolte, alla Giunta regionale per l'approvazione e la pubblicazione nel BURC.
4. Il Piano può essere aggiornato con le stesse procedure di cui ai precedenti commi.
5. I piani di bonifica sono realizzati sulla base di programmi triennali predisposti dal Consorzio.
6. Il Piano comprensoriale di bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni di competenza del Consorzio ed ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente

naturale e all'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare.

7. Nelle more dell'approvazione del piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, le opere pubbliche di bonifica sono individuate con provvedimento della Giunta regionale sulla base di proposte di progetti definitivi predisposti e presentati annualmente dai Consorzi di bonifica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

8. Le spese per l'elaborazione del piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio sono a carico della Regione.

ART. 6

Interventi pubblici di bonifica, irrigazione e difesa del suolo

1. Ai fini della presente legge sono considerati interventi pubblici di bonifica e di irrigazione le seguenti opere realizzate o da realizzarsi nei comprensori di bonifica:

- a) la canalizzazione della rete scolante e relativa sistemazione ed adeguamento, i corsi d'acqua artificiali per il drenaggio delle acque meteoriche e di falda per prevenire allagamenti, ristagni e impaludamenti a danno dei fondi agricoli e delle aree urbanizzate, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo, ivi compresi invasi, serbatoi e vasche di accumulo delle acque;
- b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui;
- c) le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;
- d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'articolo 166 del d.lgs. 152/2006;

- f) le opere di bonifica idraulica e di sistemazione idraulico-agraria;
- g) gli acquedotti rurali;
- h) le azioni e gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue ivi compreso l'uso idroelettrico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 166 del d.lgs. 152/2006;
- i) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;
- l) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- m) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, di ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
- n) le opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei Consorzi;
- o) gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere di cui al presente articolo.

2. Rientrano tra le opere pubbliche di difesa del suolo da realizzarsi nei comprensori di bonifica:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;
- b) le opere di laminazione delle piene e di intercettazione del trasporto solido;
- c) le opere di intercettazione e di collettamento delle acque reflue immesse nei canali di bonifica ed i relativi dispositivi di sfioro e di sollevamento;
- d) le infrastrutture ed i manufatti di servizio per l'accesso e la manutenzione delle opere di difesa del suolo e di riqualificazione ambientale;
- e) gli interventi previsti dai piani e programmi adottati dalle Autorità di bacino e dal competente Dipartimento regionale in materia di difesa del suolo, concernenti opere idrauliche già classificate di 3^a categoria, opere di regimazione e canalizzazione delle acque incidenti sul sistema di

regolazione idraulica e di utilizzazione delle acque gestite dai Consorzi di bonifica.

3. Le opere previste dal comma 1, ove non inserite, sono ricomprese nel catasto delle opere di bonifica e di esse occorre tener conto nel piano di classifica di cui al successivo art. 16.
4. La realizzazione e la manutenzione straordinaria degli interventi pubblici di cui al comma 1 è affidata, su concessione dello Stato o della Regione, ai Consorzi di bonifica.
5. La realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa del suolo di cui al precedente punto 2 è affidata, su concessione dalla Regione, ai Consorzi di bonifica.
6. Secondo quanto previsto nei provvedimenti statali o regionali di concessione contemplati ai precedenti commi, per l'esecuzione delle relative opere trovano applicazione le norme vigenti per i lavori pubblici.
7. I costi di realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere di cui al comma 1 sono assicurati dalle risorse comunitarie, nazionali e regionali pubbliche a ciò destinate; i costi di manutenzione ordinaria, di esercizio e vigilanza delle opere di cui al comma 1 sono a carico dei proprietari degli immobili che ricevono beneficio dalle opere realizzate dal Consorzio ai sensi di quanto previsto al successivo art. 17.
8. I costi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa del suolo di cui al comma 2 sono a carico della Regione.
9. Sono altresì a carico della Regione le spese relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti pubblici di bonifica e di irrigazione.
10. Gli interventi di cui al presente articolo sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a fini espropriativi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001.

ART. 7**Opere di bonifica di competenza privata**

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e di mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o le opere comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per assicurare la funzionalità delle opere irrigue e per evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.
2. L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n.991 e successive modifiche.
3. Se i proprietari non eseguono le opere a cui sono obbligati a norma della legislazione vigente provvedono i Consorzi di bonifica competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.

TITOLO III CONSORZI DI BONIFICA

ART. 8

Natura giuridica e ordinamento

1. I Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono eletti dai consorziati. Sono enti di autonomia funzionale dotati di potere regolamentare, che operano nel rispetto delle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.
2. Tutti i proprietari di immobili rientranti nel comprensorio del Consorzio sono consorziati e la partecipazione al Consorzio è obbligatoria. Tutti i proprietari di immobili che traggono beneficio ai sensi dell'art. 18 dall'attività di bonifica sono consorziati contribuenti e i relativi immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza.
3. I Consorzi di Bonifica svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali e regionali e dallo Statuto, in un rapporto di operativa collaborazione con gli enti locali e con le altre Autorità operanti per il governo del territorio.
4. I Consorzi di bonifica partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, collaborano con le Autorità di bacino per definire la pianificazione e la programmazione di interventi di difesa idraulica del territorio e di uso razionale e strategico della risorsa idrica.
5. I Consorzi di Bonifica sono i soggetti attuatori, nell'ambito dei rispettivi comprensori, della pianificazione di bacino predisposta dalle competenti Autorità di Bacino e della programmazione regionale degli interventi di difesa del suolo.

ART. 9

Funzioni dei Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica provvedono, nei rispettivi comprensori, ai sensi e con le modalità previste nel precedente art. 6, alla realizzazione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo indicate allo stesso art. 6.
2. I Consorzi di bonifica, nei rispettivi comprensori, provvedono altresì, attraverso l'attività di polizia idraulica:
 - a) alla vigilanza sulle opere di bonifica;
 - b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica del r.d. 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni.
3. I Consorzi di bonifica hanno facoltà, ai sensi dell'art. 166, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per gli usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni, comprese la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, nonché di utilizzare le fonti alternative e rinnovabili per la produzione di energia per la riduzione dei costi di funzionamento dell'ente e dei costi energetici degli impianti.
4. Ai Consorzi di bonifica possono essere assegnati ulteriori compiti, compresi quelli diretti alla realizzazione di infrastrutture tese a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e paesaggistica, al risanamento delle acque anche al fine dell'utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione, in attuazione di piani e di programmi redatti dai soggetti istituzionalmente competenti e con oneri a carico della Regione.
5. La Regione, gli enti dipendenti e gli enti locali territoriali possono affidare con oneri a proprio carico ai Consorzi di bonifica la progettazione e l'esecuzione di interventi rientranti nelle finalità indicate all'art. 1, anche al di fuori dei comprensori di bonifica, purché idraulicamente ad essi connessi o funzionali. In

tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche i soggetti cui sarà affidata, dopo la fase di esecuzione, la gestione delle opere e le relative risorse finanziarie.

6. I Consorzi di bonifica collaborano con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Direzione Generale regionale competente in materia di protezione civile per la realizzazione delle azioni di prevenzione o di emergenza individuate mediante intese che definiscono le modalità di esecuzione e di finanziamento.

7. I Consorzi di bonifica sono i soggetti attuatori, nell'ambito dei rispettivi comprensori, delle attività previste nella programmazione negoziata oggetto dei "contratti di fiume" di cui al successivo art. 12.

8. I Consorzi di bonifica inoltre provvedono:

- a) all'esecuzione, su richiesta dei proprietari interessati ed a loro spese, delle opere private qualificate obbligatorie dai piani di bonifica;
- b) alla costruzione ed alla manutenzione delle opere private obbligatorie, in caso di inerzia dei proprietari obbligati, con oneri a carico degli inadempienti, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 8;
- c) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche;
- d) al rilascio dei pareri idraulici per la realizzazione di impianti serricoli nel comprensorio consortile ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n.8 del 24.03.1995 e successive modificazioni e integrazioni; nelle zone soggette a vincoli definiti nella pianificazione di bacino il parere viene rilasciato sentita l'Autorità di bacino competente;
- e) al rilascio dei pareri, relativamente alle richieste di concessioni e di licenze che riguardano le opere pubbliche di bonifica, ai sensi dell'articolo 137 del regio decreto dell'8 maggio 1904 n. 368 e del regolamento consortile di polizia idraulica;
- f) ad esprimere parere vincolante di compatibilità idraulica degli strumenti

urbanistici comunali in relazione alla rete idraulica di bonifica onde garantire l'invarianza idraulica. L'autorità competente a rilasciare la relative autorizzazioni è obbligata a chiedere l'anzidetto parere al Consorzio di bonifica territorialmente competente che è obbligato ad esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, senza che il Consorzio di bonifica adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorità competente procede alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica, indipendentemente dall'acquisizione del parere;

- g) ad esprimere parere vincolante sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio.
9. Ai fini del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni i Consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.
10. Allo scopo di conseguire economie di gestione e di avvalersi di competenze presenti sul territorio, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse, possono affidare gli interventi di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'art.2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese e che operano nel comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'art.15 del D.lgs. 18.05.2001, n.228 e dell'art.2, co. 134, della L. 24.12.2007, n.244 e successive modificazioni.

ART. 10

Concertazione ed accordi di programma

1. I Consorzi di bonifica per attuare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione con la Regione e gli Enti locali promuovono le azioni espressamente previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per realizzare in modo integrato e coordinato le

azioni di comune interesse e per raggiungere gli obiettivi comuni che rientrano nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

ART. 11

Concessioni, licenze, permessi

1. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua loro affidati in gestione e di cui curano la manutenzione, trovando applicazione i principi di cui al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni ed al r.d. 8 maggio 1904 n. 368.
2. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 8 maggio 1904 n. 368, sono rilasciate dai Consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente ufficio regionale che deve essere rilasciato entro trenta giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende positivamente espresso.
3. Il Consorzio adotta i provvedimenti entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il Consorzio si sia pronunciato, sia pure in via interlocutoria, la domanda si intende accolta.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio regionale, il termine di cui al comma 2 è sospeso dalla data della richiesta di parere sino alla data di ricevimento del medesimo.

ART. 12

Contratti di fiume

1. I Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso in un bacino idrografico, e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il contratto di fiume concorre alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino idrografico o sottobacino quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziale che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

3. Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:

- a) costruzione della rete di attori coinvolti;
- b) definizione di regole e strumenti condivisi;
- c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;
- d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;
- e) progettazione delle strategie e delle azioni;
- f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;
- g) formalizzazione del contratto di fiume;
- h) attuazione delle strategie e delle azioni;
- i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;
- l) eventuale revisione del processo.

ART. 13

Statuto

1. I Consorzi sono retti da uno Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione e pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile. Della pubblicazione è data notizia nel BURC e negli albi dei Comuni del comprensorio consortile.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC possono essere presentate al Consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi

trenta giorni, lo Statuto, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

ART. 14

Catasto

1. I Consorzi hanno obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.
2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini dell'elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle Conservatorie ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999 n. 133, ovvero sulla base della presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.
4. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto meccanizzato la Regione concorre nelle relative spese con un contributo nella misura del 50% dell'importo risultante da apposita perizia.

ART. 15

Piano di classifica

1. I Consorzi di bonifica ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all'art. 16 predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile.
2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e dell'irrigazione di cui all'art. 6, stabilisce i parametri per la

quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con la cartografia allegata, il perimetro di contribuenza al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

TITOLO IV ONERI DI BONIFICA

ART. 16

Contributi dei privati

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza di cui al precedente art. 15, che traggono un beneficio di cui al successivo art. 17 dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici ai sensi dei precedenti articoli.
2. I Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma precedente risultanti dal bilancio preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica di cui al precedente art. 15.
3. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi ovvero mediante versamento diretto del consorziato sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.
4. I Consorzi di bonifica negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile e nei ruoli di riscossione, devono indicare la deliberazione di approvazione del Piano di classifica, la motivazione del beneficio, di cui al successivo art. 17, e il bene o i beni a cui il contributo richiesto si riferisce.

ART. 17**Beneficio di bonifica**

1. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e consiste nel vantaggio derivante agli immobili per l'azione di bonifica sul territorio a titolo di incremento o di conservazione del relativo valore.
2. Il beneficio di bonifica può essere:
 - a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
 - b) di difesa idraulica di bonifica e di scolo delle acque dei territori di pianura;
 - c) di disponibilità irrigua.
3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio derivante agli immobili, situati nel comprensorio consortile, per il complesso degli interventi tesi al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere.
4. Costituisce beneficio di difesa idraulica, il vantaggio derivante agli immobili, situati nel comprensorio di bonifica, per il complesso degli interventi tesi al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di ristagno di acque comunque generate, conservando la fruibilità del territorio e la qualità ambientale.
5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio derivante ai terreni agricoli, compresi in comprensori irrigui, per le opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
6. Resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi, prevista dall'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s. m. i. e dall'articolo 18, comma 1 della presente legge, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena.
7. Le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, nonché quelle per il funzionamento del

Consorzio, sono determinate nel bilancio e vengono ripartite tra i consorziati sulla base dei criteri individuati nei piani di classifica, ai sensi di quanto previsto ai precedenti artt. 15 e 16.

ART. 18

Regime scarichi nei canali consortili e relativi contributi

1. Chiunque utilizza strutture consortili come recapito di scarichi, anche se già depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio, tenendo conto della portata di acqua scaricata.
2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, previsti dalla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, o, sino a che non siano stati individuati e non siano operanti, i Comuni e gli altri enti competenti, che nell'ambito dei servizi affidati utilizzano strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono obbligati a contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio delle strutture, in proporzione al beneficio di scolo ottenuto e determinato sulla base dei criteri individuati nel Piano di classifica. I canoni determinati sono indicati in apposite convenzioni da stipularsi con i Consorzi di bonifica.
3. Le convenzioni previste dal comma 2 sono stipulate entro novanta giorni dalla comunicazione dei Consorzi di bonifica agli enti interessati. Trascorso inutilmente tale termine, i Consorzi di bonifica provvedono alla iscrizione, a carico dei soggetti previsti al comma 2, delle relative somme nei ruoli di riscossione dei contributi consortili.
4. Gli immobili ricadenti negli insediamenti previsti dal comma 2, che scaricano acque meteoriche o depurate attraverso la rete fognaria pubblica nei

canali e nelle strutture di bonifica, sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal comma 1, se è obbligato al pagamento il soggetto gestore previsto dal comma 2.

TITOLO V

ORDINAMENTO E PROCEDIMENTO ELETTORALE

ART. 19

Organi consortili

1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:
 - a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei conti.
2. L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione. Hanno diritto al voto soltanto i consorziati contribuenti ai sensi dell'art. 17.
3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal numero di membri previsto nello Statuto del Consorzio e comunque non superiore a quindici.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, presiede il Consiglio stesso ed esercita la rappresentanza legale del Consorzio, oltre che tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate da altro consigliere secondo le previsioni statutarie.
6. Al Presidente spetta, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità mensile stabilita dal Consiglio di amministrazione e comunque non superiore all'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione da diecimila a trentamila abitanti.
7. Il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dagli Statuti consortili, nel rispetto dei vincoli della vigente normativa in materia. Hanno diritto a compenso soltanto due consiglieri.

8. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
9. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
10. Al Revisore dei conti spettano le indennità fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 20 maggio 2005 per i Revisori dei conti dei Comuni con popolazione da 20.000 abitanti fino a 59.999 abitanti, con l'esclusione delle maggiorazioni previste dall'art.1 del medesimo Decreto.
11. Le modalità di elezione e di revoca degli organi, il loro funzionamento e le rispettive competenze sono definite nello Statuto del Consorzio, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.
12. Gli organi di amministrazione eletti dei Consorzi di bonifica non interessati dai provvedimenti di fusione di cui al successivo art. 35 rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.

ART. 20

Assemblea dei Consorziati ed elezioni consortili

1. Ai fini elettorali fanno parte dell'Assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati a pagare i contributi imposti dal Consorzio ai sensi del precedente articolo 17.
2. Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile di irrigazione.
3. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo il successivo art. 21, cui devono essere iscritti i consorziati indicati al 1° e 2° comma del presente articolo appartenenti alla relativa fascia per ciascuno dei quali vanno

indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi dovuti.

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

5. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.

6. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto deve essere depositata a pena di decadenza entro il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

ART. 21

Elezioni consortili

1. Ai fini delle elezioni del Consiglio di Amministrazione i consorziati aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore

al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.

5. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli consortili emessi nell'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

7. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

8. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i consiglieri da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

9. Se in una delle fasce il numero degli aventi diritto al voto è superiore alle diecimila unità, la previsione minima del 2% di consorziati valida per la presentazione delle liste dei candidati può essere sostituita con un numero di consorziati non inferiore a duecento, esclusi i candidati.

10. Nel caso in cui le liste non siano presentate entro il termine stabilito, è fissato un nuovo termine per la presentazione delle stesse con il numero di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del nuovo termine senza che sia presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque consorziato contribuente della fascia di appartenenza.

11. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

12. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori

possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

13. Nei casi previsti ai commi 11 e 12 , a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

ART. 22

Aventi diritto al voto

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato, attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

2. Ogni consorziato ha diritto ad un voto, fatta eccezione per le ipotesi previste all'ultimo comma del presente articolo.

3. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

4. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

5. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

6. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.
7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.
8. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo, in luogo del proprietario, a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.
9. Qualora il consorziato ai sensi del primo comma abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi dei precedenti commi, di società, comunioni o altre persone giuridiche, eserciterà il diritto di voto sia per sé che per gli organismi rappresentati.

ART. 23

Risultati delle votazioni – Ricorsi

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni, all'albo consortile.
2. I relativi verbali sono inviati entro dieci giorni dalla chiusura delle operazioni al Presidente della Giunta regionale.
3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.
4. Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi venti giorni.
5. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia.

ART. 24**Ineleggibilità ed incompatibilità**

1. Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:
 - a) gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti;
 - c) gli interdetti dai pubblici uffici;
 - d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - e) i dipendenti della Regione;
 - f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
 - g) coloro che gestiscono denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso conto;
 - h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
 - i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
 - l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.
3. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e vicepresidente della giunta provinciale, Sindaci dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e Presidenti degli enti strumentali della Regione.

ART. 25

Prorogatio

1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato gli organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di centottanta giorni per l'ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti e indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la tutela dei diritti e interessi del Consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.
2. Trascorso il termine di cui al primo comma senza che si sia provveduto allo svolgimento delle elezioni per la nomina del Consiglio di amministrazione, la Regione procede alla nomina di un Commissario straordinario con il compito di provvedere all'amministrazione ordinaria del Consorzio ed alla convocazione dell'Assemblea per la elezione degli organi entro sessanta giorni.

ART. 26

Vigilanza e controllo sugli atti

1. La vigilanza sull'attività dei Consorzi è esercitata dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con riguardo ai programmi e agli interventi da realizzare.
2. Il controllo sugli atti è esercitato dalla Giunta regionale. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito le deliberazioni concernenti l'approvazione e le eventuali variazioni del Piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento per illegittimità nel termine di 30 giorni dal ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita, con richiesta motivata, il Consorzio a riprenderle in esame.

4. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, la Giunta regionale dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.
5. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e quelle di riforma dell'atto in conformità dei rilievi, sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della Giunta regionale.
6. Le deliberazioni di cui al comma 2 restano depositate presso la sede del Consorzio per quindici giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Avverso dette deliberazioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. La Giunta Regionale decide sui ricorsi nei successivi 30 giorni, contestualmente all'esame della deliberazione, a norma del comma 2.
9. Sono soggette al solo controllo di legittimità le deliberazioni concernenti:
 - a) il bilancio preventivo e le sue variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) l'assunzione di prestiti e mutui;
 - d) i ruoli di contribuenza;
 - e) i regolamenti;
 - f) i piani di organizzazione variabile del personale.
10. Le deliberazioni di cui al comma 9 divengono esecutive se la Giunta Regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali.
11. Il termine di cui al comma 10 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.

ART. 27

Pubblicazione atti

1. Gli atti degli Organi consortili debbono essere pubblicati nell'albo del Consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicate nell'albo pretorio del Consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni.
3. Trovano altresì applicazione le disposizioni relative alle pubblicazioni degli atti, contenute nel d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni.

ART. 28

Trasparenza ed informazione

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale vigente per lo specifico settore.
2. I Consorzi di bonifica assicurano altresì l'informazione agli utenti mediante avvisi sui propri siti, sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie sugli albi pretori dei Comuni e delle Comunità Montane e in ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.
3. I Consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti ed ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite nel rispetto ed in applicazione del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.
4. I Consorzi di bonifica provvedono all'elaborazione di atti, piani e regolamenti previsti dalla disciplina vigente per la prevenzione e la lotta alla corruzione.

ART. 29

Controllo di gestione

1. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi per assicurare il controllo di gestione, quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati mediante una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti e la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.
2. I Consorzi di bonifica prevedono nello Statuto le modalità di controllo interno sull'andamento economico-finanziario dell'Ente.

ART. 30

Risparmio idrico

1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l'irrigazione delle colture e nel contempo tutelare l'ambiente naturale, la Regione interviene, sulla base di progetti predisposti dai Consorzi con appositi stanziamenti:
 - per finanziare l'ammodernamento degli impianti di adduzione anche mediante l'installazione di apparecchiature che tendono ad evitare perdite d'acqua nei nodi nevralgici delle infrastrutture irrigue e per l'inserimento nei gruppi di consegna della risorsa di idonei strumenti di misurazione dell'acqua;
 - per erogare appositi contributi per l'espletamento da parte dei Consorzi di una attività di “assistenza tecnica irrigua” che, attraverso idonei sistemi di divulgazione telematica e utilizzando un apposito programma che rileva i dati dalle stazioni agrometeorologiche dislocate nei comprensori irrigui, facilitano l'uso corretto dell'acqua ed una ottimizzazione della stessa (fabbisogni irrigui delle colture, numero e modalità degli interventi irrigui), anche attraverso l'utilizzazione di idonee apparecchiature aziendali per la distribuzione irrigua alle colture.

ART. 31

Emergenza idrica

1. Ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, è assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle risorse idriche, anche ai fini della ripartizione dei volumi disponibili.

ART. 32

Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale e di difesa del suolo.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta da:
 - a) i Dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di Agricoltura, Lavori Pubblici ed Ambiente, o loro delegati;
 - b) tre esperti di comprovata esperienza in materia di irrigazione, bonifica e difesa suolo, designati dalla Giunta Regionale;
 - c) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore firmatarie dei CCNL;
 - d) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) quattro rappresentanti dei Consorzi di bonifica designati da ANBI regione Campania.
3. Può partecipare ai lavori della Consulta, su invito del Presidente, un rappresentante del Garante del contribuente della Regione.

4. Un funzionario regionale espleta le mansioni di segretario della Consulta.
5. I componenti previsti dal comma 2, lett. c) e d) sono designati dalle rispettive strutture regionali delle Organizzazioni sindacali e professionali.
6. I componenti della Consulta durano in carica cinque anni e sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
8. La Consulta è insediata se sono stati designati e nominati i 2/3 dei componenti e le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.
9. La Consulta si esprime su ogni aspetto riguardante l'intervento regionale in materia di bonifica, di difesa del suolo e di irrigazione sottoposto al suo esame.
10. La Consulta si riunisce di norma con cadenza bimestrale e comunque non meno di due volte all'anno.

TITOLO VI
RIORDINO TERRITORIALE E RISANAMENTO FINANZIARIO
CONSORZI BONIFICA

ART. 33

Fusione di Consorzi

1. Qualora il Consiglio regionale, sulla base delle determinazioni assunte in applicazione dell'art. 2, deliberi la fusione di due o più Consorzi, con la stessa delibera, costituisce un apposito organismo collegiale composto dai Presidenti dei Consorzi di bonifica in esso compresi ed affida la Presidenza di tale organismo ad uno dei Presidenti facenti parte dell'organismo collegiale.
2. L'organismo collegiale, entro 120 giorni dalla sua costituzione, sulla base della relazione di cui al precedente art. 2, effettua la ricognizione di tutti i rapporti patrimoniali, di quelli relativi al personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione del nuovo Consorzio e predispone una relazione, da allegare all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione ed alla sede del nuovo Consorzio.
3. Entro 10 giorni dalla predisposizione, la ricognizione e la relazione sono trasmesse agli organi di Amministrazione e al Revisore dei Conti dei Consorzi soggetti a fusione per l'espressione di un parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.
4. La ricognizione e la relazione unitamente ai pareri di cui al precedente comma, sono trasmessi alla Giunta regionale che li approva nei 30 giorni dalla data di ricezione. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul BURC entro 10 giorni dalla data di adozione.

5. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione, di cui al comma precedente, diviene efficace la relativa ridelimitazione comprensoriale.
6. In caso di mancata predisposizione della ricognizione e della relazione, previste dal comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta che provvede in via sostitutiva nei confronti dell'organismo collegiale inadempiente.
7. I Consorzi di bonifica interessati alla fusione, continuano ad operare anche dopo l'emanazione del provvedimento di cui al comma 4 e gli organi di amministrazione rimangono in carica fino all'insediamento degli organi di amministrazione ordinaria del nuovo Consorzio.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi Consorzi, i Consorzi soggetti a fusione non possono assumere personale, ad eccezione di quello avventizio stagionale, né disporre promozioni.
9. I Consorzi derivanti dalla fusione di preesistenti Consorzi di bonifica, sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 4.
10. Dalla data di pubblicazione della delibera di cui al comma 9:
 - a) sono soppressi i Consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo Consorzio e sono sciolti i relativi Organi consortili, fatto salvo il Revisore dei Conti;
 - b) sono trasferiti al nuovo Consorzio i patrimoni consorziali e i rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi soppressi, ivi inclusi le concessioni e gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale conserva l'anzianità di servizio maturata ed il trattamento economico e normativo, fondamentale ed accessorio in essere presso i Consorzi di provenienza.
11. L'organismo collegiale:
 - a) assume la temporanea gestione del nuovo Consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili ed

urgenti, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e comunque non oltre un anno dalla costituzione del nuovo Consorzio;

- b) provvede, avvalendosi degli uffici dei consorzi soppressi, alla convocazione dell'Assemblea degli utenti per l'elezione del Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di costituzione del nuovo Consorzio;
- c) provvede, entro 120 giorni dalla data di costituzione, all'adozione dello Statuto provvisorio del nuovo Ente adeguandolo alle disposizioni della presente legge. Lo Statuto è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione.

12. La riscossione dei contributi consortili di cui all'art.16 continua ad effettuarsi in base ai piani di classifica degli immobili adottati dai preesistenti Consorzi fino all'approvazione del piano di classifica del nuovo Ente.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE

ART. 34

Adeguamento Statuti

1. I Consorzi di bonifica i cui comprensori, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 2, non subiscono nuova delimitazione e non sono quindi soggetti a fusione, provvedono ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli organi di amministrazione dei Consorzi di cui al precedente comma rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

ART. 35

Risanamento finanziario

1. I Consigli di amministrazione dei Consorzi provvedono entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad aggiornare, con riferimento alla data del 31 dicembre, l'indagine di cui all'art. 37, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della Legge regionale n.4/2003.
2. La Giunta regionale sulla base dei dati risultanti dall'indagine di cui al precedente comma, dietro specifica domanda del Consorzio, autorizza lo stesso Consorzio a contrarre un mutuo ventennale per l'importo determinato in conformità ai dati risultanti dalla predetta indagine, i cui oneri per interessi sono posti a carico del bilancio regionale, mentre gli oneri di ammortamento del capitale saranno assolti con la contribuzione consortile,
3. Nell'ipotesi in cui dai dati risultanti dell'indagine di cui al primo comma

emerge una massa passiva netta di entità tale per la quale sussiste obiettiva insostenibilità di adempimento delle relative obbligazioni attraverso la contribuenza consortile necessaria per la stipulazione del mutuo contemplato al precedente comma, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta con il compito di elaborare una articolata proposta di piano di risanamento che contempli una riduzione dei costi di funzionamento, il recupero dei crediti esigibili e la vendita degli immobili alienabili ed un conseguente intervento finanziario della Regione attraverso la stipulazione di un mutuo ventennale con oneri per capitale ed interessi a carico della Regione.

4. La proposta di piano di risanamento di cui al precedente comma è sottoposta alla Giunta regionale ai fini del conseguente provvedimento del Consiglio regionale per le determinazioni di carattere normativo e finanziario.

ART. 36

Norme di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.
2. La legge regionale 25 febbraio 2003, n.4 e successive modificazioni è abrogata.

ART. 37

Norme finali

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il corrente esercizio finanziario si provvede con le risorse assegnate.
2. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.